

RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

(13 APRILE 2011 1^a CONVOCAZIONE - 14 APRILE 2011 2^a CONVOCAZIONE)

Relazione sul punto 2 all'ordine del giorno e relativa proposta di delibera

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del relativo compenso.

Signori Azionisti,

con l'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2010 si conclude il mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica per scadenza del termine.

L'Assemblea è quindi chiamata a procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, secondo i termini e le previsioni degli articoli 14 e 15 dello Statuto Sociale (disponibile nel sito della Società www.recordati.it, nella sezione Governo Societario) e delle applicabili vigenti disposizioni di legge e regolamentari, precisando al riguardo che l'elezione avviene secondo le modalità del voto di lista e che i membri possono essere nominati per non più di tre esercizi e sono rieleggibili.

Si rammenta che, secondo lo Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 6 membri ad un massimo di 16 membri e che spetta all'Assemblea determinarne il numero. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa anche regolamentare ed un numero minimo di essi, corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima, deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. N. 58/1998.

L'Assemblea dovrà inoltre deliberare in merito al compenso del Consiglio di Amministrazione che, ai sensi dell'art 16 dello Statuto Sociale, può essere stabilito anche sotto forma di partecipazione agli utili. Si ricorda che, relativamente Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, l'Assemblea dell'11 aprile 2008 aveva fissato in euro 350.000 il compenso annuo complessivo, dando mandato al Consiglio stesso di suddividere al proprio interno, tenendo anche conto delle partecipazioni di alcuni Consiglieri eventualmente al Comitato Esecutivo e agli altri speciali Comitati che saranno costituiti in seno al Consiglio, in conformità allo statuto.

Modalità, termini e requisiti per la presentazione delle liste

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ai sensi della Delibera Consob n. 17633 del 26 gennaio 2011, hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale con diritto di voto.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. n. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società oppure tramite invio da una casella di posta certificata all'indirizzo recordati@pec.recordati.it almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro il 19 marzo 2011) e verranno messe a disposizione del pubblico dalla Società presso la sede legale, Borsa Italiana S.p.A. e nel proprio sito internet www.recordati.it (sezione Investors/Assemblee degli Soci/2011) entro 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro il 23 marzo 2011).

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi, secondo quanto anche disposto dalla vigente disciplina e tenendo conto altresì della Corporate Governance adottata dalla Società:

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza degli eventuali requisiti specifici prescritti per le rispettive cariche;
- b) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente (e, pertanto, con l'indicazione dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del Testo Unico e dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, come adottati dalla Società rinviandosi a quanto indicato circa questi ultimi nell'ambito della Relazione in merito ad Assetti Proprietari e Corporate Governance);
- c) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Rispetto a quanto sopra si invitano altresì gli Azionisti a tener conto:

- delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 (in particolare in merito all'assenza di collegamenti tra i soci di minoranza ed i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti);
- di quanto previsto dall'art. 147-ter comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998, ove si prevede, in particolare, che almeno un Amministratore, ovvero due allorché il Consiglio risulti composto da più di sette membri, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148 comma 3 dello stesso D. Lgs. n. 58/1998; -
- in merito alla richiesta informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, dell'invito agli Azionisti a comunque presentare anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati stessi in altre società;
- di quanto previsto dall'ultima Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Societari della Società disponibile in merito alla nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;
- b. il restante Amministratore sarà il candidato elencato al n. 1 della lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il

secondo maggior numero di voti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al quarto comma del presente articolo.

Ai fini della nomina degli amministratori di cui al punto b) del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia conseguita la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista medesima; nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea è invitata a:

- deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità sopra riportate, previa determinazione del numero dei componenti (eventualmente deliberando l'inerente esonero dei nuovi Amministratori da obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile);
- determinare il compenso del Consiglio di Amministrazione.

Milano, 3 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Giovanni Recordati